

# Polizza R.C. AUTO (Motocicli e Ciclomotori)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: “PROTEZIONE INMOTO”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la **Responsabilità Civile Auto** (Motocicli e Ciclomotori) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ La **Responsabilità Civile** per i **danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- ✓ la **Responsabilità Civile dei trasportati** per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione.
- ✓ il **Ricorso terzi da incendio** per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo comprendendo anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio della “**Batteria Ricaricabile**”;
- ✓ i **Veicoli adibiti a scuola guida** per i danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.
- ✓ Per i veicoli elettrici, la **Responsabilità Civile** per i **danni causati a terzi** in conseguenza delle attività legate alla ricarica della “**Batteria Ricaricabile**” del veicolo, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del **cavo di ricarica** e del **caricabatterie** in dotazione al veicolo assicurato.

AXA Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). **La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona**, indipendentemente dal numero delle vittime, **e di 1.300.000 euro per i danni alle cose**, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Per la **circolazione nelle aree aeroportuali**, la garanzia copre **fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di 10.000.000 euro per sinistro**.

Insieme alla garanzia base della Responsabilità Civile sono previste garanzie aggiuntive: **RCA Plus** e **Danni causati da veicolo non assicurato**.

Inoltre, sono previste:

- ✓ **Formula guida esclusiva:** è consentita la **guida del veicolo solo al proprietario** persona fisica **unico intestatario** al P.R.A. del veicolo assicurato;
- ✓ **Formula guida conducente designato + proprietario:** è consentita la **guida del veicolo** al proprietario e al **conducente designato** identificato nel contratto;
- ✓ **Formula guida esperta:** è consentita la guida del veicolo a persone con almeno 30 anni di età.
- ✓ **Rimessaggio invernale 3 mesi:** (dal 30 novembre al 1 marzo) **agevolazione tariffaria** qualora il **Contraente dichiari il mancato utilizzo** del veicolo nel periodo indicato.



### Che cosa non è assicurato?

Per legge **non sono considerati terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- ✗ il **proprietario** del veicolo, l'**usufruttuario**, l'**acquirente** con patto di riservato dominio, il **locatario** di veicolo in leasing;
- ✗ il **coniuge** non legalmente separato, il **convivente**, gli **ascendenti** e **discendenti** dei soggetti indicati al punto precedente;
- ✗ i **parenti ed affini** dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- ✗ i **soci** a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- ✗ **dolo** del conducente;
- ✗ veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.



### Ci sono limiti di copertura?

AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (**rivalsa**) principalmente nei casi seguenti:

- ! guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- ! partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! veicolo adibito a scuola guida, condotto senza la presenza dell'istruttore o veicolo a noleggio con conducente, utilizzato in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! in conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private;

Inoltre, è prevista una **franchigia** nei seguenti casi:

- ! conducente diverso dall'unico proprietario con **Formula guida esclusiva**.



### Che cosa è assicurato? (segue)

- ✓ **NO terzi trasportati: agevolazione tariffaria** nel caso di veicoli omologati al trasporto di passeggero, qualora il **Contraente** dichiari di avvalersi della facoltà di **NON trasportare** nessun passeggero sul veicolo.

Coperture opzionali quali, tra le altre, **Incendio, Furto, Collisione, Assistenza, Tutela legale.**

Le garanzie aggiuntive e le coperture opzionali sono valide esclusivamente se vengono acquistate ed è stato pagato il rispettivo premio.



### Ci sono limiti di copertura? (segue)

- ! conducente diverso dal proprietario e dal conducente designato identificato nel contratto con **Formula guida conducente designato + proprietario**;
- ! conducente minore di 30 anni con **Formula Guida esperta**;
- ! trasporto del passeggero in caso di scelta dell'opzione **ntt) NO terzi trasportati.**
- ! utilizzo del veicolo durante il periodo previsto per il **Rimessaggio invernale 3 mesi.**



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia, negli Stati dello Spazio Economico Europeo e negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno**, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.



### Quando e come devo pagare?

**Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza.** Il contratto è stipulato con frazionamento annuale, ma, con una **maggiorazione del premio**, puoi chiedere il **frazionamento semestrale**. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa **dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio** o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e **termina alla scadenza indicata nel contratto senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.**

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione per un periodo massimo di un anno, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato, né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



### Come posso disdire la polizza?

**Puoi annullare** il contratto in qualsiasi momento **per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo.** Qualora il contratto venga **perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza**, hai il **diritto di recedere entro 14 giorni** dalla conclusione dello stesso. In questi casi sei tenuto a dare tempestiva comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e hai diritto al rimborso della parte di R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.